

Il burattino e il burattinaio

Apertura di un'inchiesta a puntate sul più grande avvelenamento ambientale mai accertato in Italia.

Caso N°1 «Miteni» · Apertura · whitecollarcrimes.it · 4 giugno 2026

Ogni settimana, una puntata. Racconteremo il caso Miteni: l'avvelenamento da PFAS che ha contaminato le falde di tre province del Veneto, qualificato da un giudice penale come disastro e avvelenamento **dolosi**. E porremo la domanda che in Italia nessuno ha portato fino in fondo: perché la giustizia ha colpito chi ha scaricato il veleno — la piccola Miteni, oggi fallita — e non chi quel veleno lo ha progettato, fatto certificare, prodotto, e ne ha incassato il profitto?

La nostra bussola sarà un documento pubblico — la sentenza della Corte d'Assise di Vicenza — e le interpretazioni che se ne possono dare. Una puntata alla volta.

1. Cattive acque. Le nostre erano peggiori

Nel 2019 riempiamo le sale per *Cattive acque*: la storia vera dell'avvocato **Robert Bilott** che, dai primi anni Duemila, trascinò **DuPont** in tribunale per il PFOA e fece vincere agricoltori e cittadini del West Virginia. Ci indignavamo per l'America. Non sapevamo che, nello stesso momento, **l'acqua del Veneto era molto peggiore** di quella del film — e che tra i produttori dei veleni c'era la stessa DuPont, insieme a Solvay.

Il PFOA non era un mistero. Era un segreto. Documenti interni emersi nei processi americani provano che **DuPont e 3M ne conoscevano la tossicità da decenni**: già nel 1970 un laboratorio di DuPont lo definiva «altamente tossico» per inalazione; nel 1980-81 le due aziende appresero di malformazioni nei figli di operaie esposte e tacquero; nel 1984 test segreti di DuPont trovarono il PFOA nell'acqua potabile di comunità vicine. La scienza c'era. Stava nei cassetti dell'industria, che la studiava in riservatezza e spesso non la diceva.

È il primo, imbarazzante ritardo: quello **della conoscenza pubblica**. Il sapere privato resta nascosto; il dibattito scientifico aperto arriva tardi e, ancora oggi, resta sottotraccia salvo nei luoghi della tragedia; la percezione collettiva arriva per ultima. E un disastro che nessuno percepisce è un disastro che **nessuno ferma in tempo**. È esattamente ciò che ha aggravato il caso Miteni: per anni, mentre il veleno scorreva, l'allarme non è scattato.

I numeri pubblici, intanto, si sono accumulati. Il *C8 Science Panel* statunitense (2011-2012) accertò un nesso *probabile* tra PFOA e tumore del rene e del testicolo. Nel 2019 il PFOA è stato inserito tra gli inquinanti organici persistenti della **Convenzione di Stoccolma**. Nel **2023** lo IARC lo ha classificato **cancerogeno certo per l'uomo (Gruppo 1)**, accanto ad amianto e tabacco. E nel 2024 gli Stati Uniti hanno fissato un limite nell'acqua potabile di **4 nanogrammi per litro**: la misura di quanto basti poco a fare danno. I PFAS sono una questione di salute pubblica **globale**. In Italia, per troppo tempo, l'abbiamo guardata al cinema.

2. Il PFOA fuori gioco, la fuga nei succedanei

Dal **2006** l'EPA mette il PFOA fuori gioco: con il *PFOA Stewardship Program* le otto grandi aziende del settore — tra cui **Solvay** e **DuPont** — si impegnano a ridurlo del 95% entro il 2010 e a eliminarlo entro il 2015. Per non perdere mercati miliardari, le multinazionali **creano in fretta i sostituti**: DuPont brevetta il **GenX** (2009); Solvay lavora dal 2002 al **cC6O4** e lo registra nel 2011. Li presentano come più sicuri — meno persistenti, meno tossici — ma li introducono in fretta, senza che gli effetti reali fossero davvero noti.

Qui entra in scena l'**ECHA**, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, e il regolamento REACH. Il percorso è preciso: si *registra* la sostanza (è il produttore a fornire i dati); se risponde a certi criteri di pericolosità la si iscrive nella *Candidate List* delle sostanze estremamente preoccupanti (**SVHC**); da lì può passare all'*autorizzazione* o alla *restrizione*. Solvay imboccò la via più lasca: nel 2011 registrò il cC6O4 come «**intermedio di produzione non destinato a rilascio ambientale**», una categoria che richiede molti meno dati. Una dichiarazione che, alla luce di ciò che è seguito, non ha retto alla prova dei fatti.

L'esito di scrupolo va detto con esattezza, perché qui le due molecole **non hanno avuto la stessa sorte**:

- il **GenX** è stato iscritto dall'ECHA nella *Candidate List* come **SVHC nel 2019**, e la Corte di giustizia UE ha confermato la classificazione nel 2022;
- il **cC6O4 di Solvay, invece, non è mai stato classificato SVHC**. Registrato come “intermedio”, è sfuggito alla rete. Lo si è ritrovato nel Po, a Milano, a Torino, fin

sulle Alpi — eppure, formalmente, resta non classificato. Anzi: nel 2021 Solvay ha **bloccato presso il laboratorio americano Wellington la vendita dello standard analitico** del cC6O4, ostacolando il monitoraggio anche delle agenzie pubbliche. Chi controlla la *rilevabilità* del proprio inquinante, ne controlla l'esistenza ufficiale.

(È in corso, dal 2023, una proposta di **restrizione dell'intera famiglia dei PFAS** presentata all'ECHA da cinque Paesi europei: una delle più ampie mai avanzate. Tardiva, ma indicativa di dove va il mondo.)

Sono **questi** prodotti — il cC6O4 di Solvay e il GenX di DuPont — a finire a Trissino, da Miteni.

3. Il burattino e il burattinaio

Perché due giganti mondiali affidano le loro molecole più delicate a una piccola azienda veneta? Perché — è la tesi di questa inchiesta e degli esposti — **Miteni non era un fornitore: era uno schermo.**

Il cC6O4 è la **“firma molecolare” di Solvay**: brevetto esclusivo, *know-how* proprietario, registrazione europea come **dichiarante principale**. Miteni vi figura solo come co-dichiarante, e solo per il **recupero**: lavorava su resine e schede tecniche fornite da Solvay. Da sola non avrebbe potuto produrre nulla. Su questo si regge il **“ciclo delle resine”**: Solvay manda da Spinetta a Trissino le resine cariche di cC6O4 per il recupero, Miteni estrae il prodotto e lo restituisce — e si tiene i **rifiuti pericolosi**. Per un colosso che ha in casa ogni tecnologia, esternalizzare la fase sporca è **economicamente assurdo**: ha senso solo come spostamento del rischio, ambientale e legale, su un'altra società e in un'altra regione, dove i controlli erano più deboli.

Tre fatti, letti alla luce della sentenza, rendono lo schema riconoscibile. Nel **2009** Miteni viene venduta per **un euro** al fondo lussemburghese ICIG e al vertice arriva un manager che veniva dallo stabilimento Solvay di Spinetta (poi condannato). Nel **2018**, quando Miteni va verso il fallimento, Solvay **riprende in giornata la produzione di cC6O4 a casa propria**: prova che Trissino era un **reparto sacrificabile**, riassorbibile in qualsiasi momento. Miteni scarica, Miteni è condannata. Ma se Miteni era il burattino, **il burattinaio è rimasto nell'ombra**: Solvay e DuPont non sono mai state imputate, né chiamate alla bonifica, né citate per il danno.

E i burattinai sono due. Lo stesso schema vale per **DuPont** e il suo **GenX**, l'altro succedaneo del PFOA: di nuovo Trissino come terminale dei rifiuti, di nuovo il recupero e il ritorno del prodotto. DuPont, però, entra più tardi — e il momento che sceglie dice tutto (lo vedremo tra poco).

È il paradosso della sentenza, ed è il motore di questa inchiesta. La Corte d'Assise di Vicenza ha condannato i manager di Miteni e i soggetti riferibili a ICIG e Mitsubishi: i soli che **l'accusa** aveva portato a giudizio. Solvay e DuPont sono rimaste fuori — perché fuori le aveva lasciate la contestazione, non perché la loro ombra non ci fosse. Ma la **motivazione** racconta altro: descrive le resine che arrivano da Solvay e il prodotto che torna indietro, il contratto di conto-lavorazione deliberato ai vertici, gli scarti e gli IBC, il GenX spedito da Dordrecht. Riga per riga, posa le **fondamenta del caso contro i mandanti**. La condanna si ferma all'esecutore; la sua stessa motivazione indica chi manca.

Le parole contano: la condanna dei manager Miteni è un **fatto**; la responsabilità di Solvay/Syensqo e DuPont/Chemours è, oggi, un'**ipotesi** — la tesi che metteremo alla prova, puntata dopo puntata.

4. La più grande, la più ignorata

La contaminazione ha avvelenato le falde di **Vicenza, Verona e Padova**: almeno **350.000 persone** hanno bevuto per anni acqua inquinata da miscele di vecchi e nuovi PFAS — una delle più estese contaminazioni d'Europa. Lo studio dell'**Università di Padova** con l'**Istituto Superiore di Sanità** (*Environmental Health*, 2024) ha contato, nella sola “zona rossa” (30 Comuni, ~150.000 abitanti), tra il 1985 e il 2018 **51.621 morti contro 47.731 attesi: 3.890 decessi in eccesso**, per malattie cardiovascolari e tumori. Per la prima volta è stato dimostrato il nesso tra PFAS e mortalità cardiovascolare.

E qui torna il **ritardo della scienza**, stavolta nostro. Il monitoraggio sistematico dei “nuovi PFOA” parte solo nel 2018-2019, quando erano nell'ambiente da almeno dieci anni. Manca ancora uno studio epidemiologico sui lavoratori delle fabbriche, i più esposti. Lo studio che ha messo i numeri sui morti è arrivato tardi, e più dalla pressione dei cittadini che dalle istituzioni. Al disastro più grande è corrisposta la curiosità più tiepida.

5. Il confronto che imbarazza

Le **stesse due aziende**, altrove, pagano. Negli Stati Uniti, per vicende PFAS analoghe: **DuPont/Chemours/Corteva**, 1,185 miliardi di dollari nel 2023 ai sistemi idrici (più un'intesa col New Jersey annunciata oltre i 2 miliardi); **Solvay**, circa 393 milioni col New Jersey. Sono transazioni civili, non condanne penali — lo diciamo con precisione. Ma il messaggio è chiaro: dove esiste pressione giudiziaria, chi ha prodotto i PFAS paga **miliardi**. In Italia la Corte d'Assise ha riconosciuto risarcimenti notevoli per la prassi nazionale (circa 58 milioni al Ministero dell'Ambiente, decine di milioni a oltre 300 parti civili), ma **incommensurabili** rispetto a quella scala — e che rischiano di restare sulla carta, perché chi è stato condannato è fallito.

6. Chi non vigila, poi fa la vittima

Poi c'è il **fallimento dei controlli pubblici**, a ogni livello. Nel 2013 ARPA Veneto trova il cC6O4 agli scarichi di Miteni: è l'allarme, il disastro sta emergendo. Un anno dopo, invece di chiudere, la **Regione Veneto apre**: l'AIA del 2014 autorizza il recupero e lo smaltimento dei PFAS **senza fissare limiti** allo scarico dei nuovi composti — e da allora ARPA smette perfino di cercarli. È quella stessa porta spalancata a far entrare **DuPont**, che proprio dal 2014 comincia a spedire a Trissino, dalla sua fabbrica olandese di Dordrecht, i rifiuti carichi di **GenX**, in fuga dai controlli che in Olanda si facevano stringenti. Il Veneto consente ciò che altrove non si tollera più. È il meccanismo classico — l'industria “porta lavoro e soldi” (la gran parte dei quali, però, resta a lei) e chi dovrebbe vigilare chiude gli occhi. Il Ministero dell'Ambiente, pur in presenza dei requisiti di legge, non ha istituito il Sito di Interesse Nazionale che avrebbe imposto bonifiche serie. È una pratica che ha del neocoloniale: i rischi che altrove non si possono correre vengono spostati qui, e dentro l'Italia da una regione all'altra.

E quando il disastro emerge, accade il ribaltamento: lo stesso ente che aveva aperto la porta — la Regione Veneto — **si costituisce parte civile**, cioè tra le vittime. Da chi doveva rispondere a chi chiede di essere risarcito. In questa inchiesta ha un nome: **responsabilità politica**.

A valle, infine, il **diritto civile** arranca: la prima azione collettiva italiana (circa 40.000 adesioni, 2 miliardi richiesti) è diretta contro Miteni — fallita — e i suoi azionisti Mitsubishi (responsabile solo fino al 2008) e ICIG (fondo lussemburghese). Per le vittime, il rischio concreto è il **buco nell'acqua**.

7. Il diritto c'è già

L'errore più diffuso è credere che in Italia il mandante **non si possa** colpire. È falso, e da penalista lo dimostrerò norma per norma. Ci sono il **concorso** (art. 110 c.p.), che non richiede di stare sul luogo del fatto; la responsabilità per **omissione** di chi ha una posizione di garanzia (art. 40, comma 2); l'**avvelenamento di acque** (art. 439) e il disastro; i **delitti ambientali** del 2015; la **responsabilità degli enti** (D.Lgs. 231/2001); e ora la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente, recepita nel 2026.

C'è soprattutto un punto che da solo regge l'accusa, e che troppi fingono di ignorare: il **diritto dei rifiuti**. La normativa europea e italiana — la direttiva quadro 2008/98/CE e il Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) — impone a chi produce un rifiuto un dovere di controllo sull'**intera** catena di gestione, fino allo smaltimento finale, sotto il principio per cui «chi inquina paga». Il produttore **non si libera** della responsabilità consegnando il rifiuto a un terzo — tanto meno se quel terzo non è autorizzato o opera illegalmente. «Io

ho conferito il cC6O4 a Miteni e non so che fine abbia fatto» non è una difesa: è la descrizione di una colpa (in *eligendo* e in *vigilando*), quando non di un dolo. Chi crea la sostanza e la immette nel ciclo **risponde di come finisce**.

Se, con tutti questi strumenti, il mandante non viene perseguito, la spiegazione non è giuridica. È **politica**.

8. Metodo

Due regole, perché l'inchiesta sia rigorosa prima che indignata. **Le fonti**: lavoriamo sulla sentenza della Corte d'Assise di Vicenza — fatto pubblico e accertato — e sulle interpretazioni che se ne danno. Accanto, ci sono atti **autonomi e distinti dal processo Miteni**: gli esposti-denunce depositati, separatamente, alle **Procure di Alessandria e di Vicenza**, che chiedono di indagare i soggetti a monte. **Il rispetto delle persone**: i manager Miteni sono condannati, è un fatto; la responsabilità di Solvay/Syensqo e DuPont/Chemours è un'ipotesi, non una condanna. Useremo, sempre, le parole giuste.

9. Il calendario

Da qui parte il viaggio. Una puntata alla settimana: i fatti, i passaggi-chiave della sentenza, lo schema della filiera (il ciclo delle resine, lo schermo societario, la firma molecolare), il confronto con il mondo, la prova della tesi giuridica — che colpire i mandanti non solo è giusto, ma è **già possibile** con le leggi che abbiamo.

La domanda non è “si può?”. È: **perché non si è fatto?**

Alla prossima settimana.

Puntata 1 → [Gli assenti](#)

Nota sulle fonti

Cattive acque (*Dark Waters*, 2019): caso PFOA DuPont/Parkersburg, avv. Robert Bilott. Occultamento storico: documenti interni (via contenziosi USA, archivi UCSF/EWG/UCS) provano che DuPont e 3M conoscevano la tossicità di PFOA/PFOS dagli anni '70-'80 (memo Haskell 1970; malformazioni in figli di operaie 1980-81; test segreti su acqua potabile 1984). PFOA: C8 Science Panel (2011-2012, nesso *probabile* rene/testicolo); inserito nei POP della **Convenzione di Stoccolma (2019)**; IARC **Gruppo 1 (nov. 2023)**; PFOS 2B. EPA acqua potabile (2024): 4 ng/L PFOA/PFOS. **EPA PFOA Stewardship Program (2006)**: -95% entro 2010, eliminazione entro 2015; tra le 8 aziende Solvay e DuPont. Succedanei: GenX/HFPO-DA (DuPont, brevetto 2009) — **SVHC ECHA 2019**, confermato Corte UE 2022; cC6O4 (Solvay, lavorato dal 2002, registrazione REACH 2011

come «intermedio non destinato a rilascio ambientale», *Lead Registrant*) — **non classificato SVHC**; nel 2021 Solvay blocca lo standard analitico cC6O4 presso Wellington Labs. Procedura ECHA/REACH: registrazione → Candidate List (SVHC, art. 57) → autorizzazione (All. XIV) / restrizione (All. XVII); proposta di restrizione universale PFAS presentata da 5 Paesi (2023, in valutazione). Mortalità “zona rossa”: A. Biggeri et al., *Environmental Health* 2024, vol. 23, art. 42 (30 Comuni, ~150.000 ab.; 1985-2018: 51.621 osservati vs 47.731 attesi = **3.890 in eccesso**; SMR 108) — DOI 10.1186/s12940-024-01074-2. Esposizione complessiva area veneta: ~350.000 persone. Settlement USA: DuPont/Chemours/Corteva 1,185 mld \$ (2023) + intesa NJ oltre 2 mld \$; Solvay/NJ ~393 mln \$ (2023). Risarcimenti Vicenza: ~58 mln € Ministero Ambiente, oltre 300 parti civili. Diritto dei rifiuti: dir. 2008/98/CE e D.Lgs. 152/2006 (responsabilità del produttore lungo l'intera filiera; «chi inquina paga»). Quadro penale: artt. 110, 40 cpv., 439 c.p.; L. 68/2015; D.Lgs. 231/2001 art. 25-undecies; D.Lgs. 81/2026 (dir. UE 2024/1203). Fallimento dei controlli e mancata istituzione del SIN: ricostruzione dell'inchiesta. Schema “schermo/ciclo delle resine/firma molecolare”: ricostruzione su sentenza ed esposti (tesi, non condanna, quanto a Solvay/DuPont).

whitecollarcrimes

nome collettivo · garante: avv. Luca Santa Maria · 4 giugno 2026